

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 74 cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2023, proposto dal signor [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Inps, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'accertamento***

del diritto al riconoscimento del beneficio *ex art. 6-bis* del d.l. n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali (oltre rivalutazione ed interessi).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps;

[omissis]

normativamente contemplati all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.

L'Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.

L'Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della l. n. 248/2006, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

██████████ Presidente

██████████ Primo Referendario

██████████ Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**